

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4203

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSENTINO, PERROTTA**

Istituzione del Museo della seta

*Presentata il 24 luglio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa nasce dalla considerazione che la seta è un'eccellenza della nostra nazione.

San Leucio del Sannio è riconosciuta a livello mondiale come città sede della produzione della seta della regione Campania, vantando una illustrissima tradizione che risale ai tempi della dinastia borbonica, e quindi deve essere deputata a sede del Museo della seta del quale la presente proposta di legge propone l'istituzione.

La produzione di seta nazionale ha, oggi più che mai, bisogno di essere credibile, non solo nel *business*, ma anche nell'immagine a livello internazionale. È importante quindi, consacrare un luogo

idoneo a questo mondo. Ed è per questo che il museo della seta deve essere un luogo attivo come punto di incontro tra rappresentazione, arte e costume.

Nel mondo l'immagine è importante, è il vero mezzo per comunicare oggi; quindi, realizzare il primo vero museo della seta nel mondo sarebbe un gesto significativo e importante per la Campania e per l'Italia. È assolutamente indispensabile che questo luogo sia attivo, pieno di eventi, mostre, incontri e che diventi un vero luogo « culto » di riferimento internazionale per l'informazione sulla seta nazionale, l'immagine e tutto quello che ruota attorno ad essa.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istituzione del Museo della seta).*

1. È istituito il Museo della seta, di seguito denominato « Museo », con sede in San Leucio, nel comune di Caserta.

2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

### ART. 2.

*(Finalità).*

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla produzione di seta nazionale;

b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

c) promuovere iniziative ed attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le opere di giovani creatori.

### ART. 3.

*(Organizzazione).*

1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il comune di Caserta e con la provincia di Caserta è individuata struttura da adibire a sede del Museo.

2. Le modalità di gestione del Museo ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri di cui:

a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero delle attività produttive.

d) un rappresentante del comune di Caserta, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

e) un rappresentante della provincia di Caserta, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovate esperienza e competenza nel settore della seta.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e per le attività culturali.

#### ART. 4.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

